

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' DELLA VAL DI NON

esente
dall'imposta di
bollo ai sensi del
D.P.R.
26.10.1972
n. 642 – punto
16 della
TABELLA -
Allegato B)

**CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON DELLA
PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE
SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

tra:

- la **Comunità della Val di Non** con sede in Cles, Via C.A. Pilati, 17, P.I. n. 021704500221, nella persona del dott. Ivan Zanon, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Comunità della Val di Non, con sede a Cles in Via C. A. Pilati, 17 (Codice Fiscale n. 92019340220 e P.Iva n. 02170450221) che rappresenta in conformità all'atto del Presidente della Comunità della Val di Non n. di data, d'ora in poi Comunità;

e

- **Comune di Borgo d'Anaunia**, con sede a Fondo in Piazza San Giovanni, 9 - P.I. n. 02571060223, nella persona del sig. Sindaco dell'Ente, sig. Daniele Graziadei, il quale interviene nel presente atto nell'interesse del Comune di Borgo d'Anaunia (d'ora in poi **Comune**), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. di data.....

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1 della L.P. 27.07.2007 n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le Comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*);
- il successivo comma 1 dell'art. 8 della medesima legge prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai Comuni mediante le Comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- ai sensi della L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 8, comma 4, lett. b) e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27.04.2010 la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- la L.P. 13/2007 riconosce ai Comuni il ruolo fondamentale di gestire, in forma associata, mediante le Comunità di Valle la programmazione e l'attuazione delle politiche sociali, secondo il principio di sussidiarietà;

- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche psichiche si concretizzano nel pagamento a carico dell'apposito fondo di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P.12.07.1991, n. 14, da ultimo prorogate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28.05.2021, stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale collocati in forma residenziale presso strutture di tipo istituzionale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31.07.2002. Nel caso di soggetti di età minore, l'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 391 di data 28.03.2024, recante "Modificazioni alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 287 del 08.03.2024 avente ad oggetto: "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2024", in prima applicazione, sono state uniformate le quote di compartecipazione minima per i servizi semiresidenziali, residenziali e di sollievo;
- visto inoltre il punto 1.2.6 "Compartecipazione alla spesa" della citata deliberazione provinciale che prevede le modalità di riscossione, in via transitoria, con le modalità degli anni precedenti ed in particolare la lettera a) ove vengono, tra l'altro, confermati i contenuti del Protocollo d'intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori".

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

Sono delegate alla Comunità tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al "*Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Fondo (ora Comune di Borgo d'Anaunia) n. 67 di data 20.12.2002.

La Comunità osserverà, nell'esercizio dell'attività delegata, le disposizioni contenute nel Regolamento sopra citato, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal Regolamento stesso.

Art. 2

Durata

La durata della presente convenzione viene stabilita a decorrere **dal giorno 01.01.2025 e fino al giorno 31.12.2029**, salvo modifiche alla normativa di settore.

Entro la scadenza del termine di validità della presente convenzione, le parti hanno il diritto alla rescissione, la cui notifica deve avvenire all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità:

- a) anticiperà all'istituto di ricovero la quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito stesso e presso di lui recuperata (quota da ultimo quantificata con l'allegato 1) della deliberazione provinciale n. 391 di data 28.03.2024), secondo i criteri previsti dal *Regolamento* di cui al precedente art.1 (mentre la restante spesa di ricovero verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento);
- b) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza, lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso;
- c) alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

Forme di consultazione

La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

Norme in materia di pubblicità

Le parti trasmettono copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta, al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

Privacy ed obblighi di riservatezza

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.

I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 7

Arbitrato

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Nel caso ciò non risulti possibile, le parti devolveranno la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e da uno scelto di comune accordo.

Art. 8

Spese contrattuali

La presente convenzione risulta esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 punto 16 della TABELLA - Allegato B)

Art. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità della Val di Non.

Per la Comunità della Val di Non

Il Responsabile del Servizio

dott. Ivan Zanon

Per il Comune di Borgo d'Anaunia

Il Sindaco

Daniele Graziadei

